

## **Nuovi coefficienti di trasformazione ... pensioni ancora ridotte!**

***Di nuovo interventi sulla determinazione delle pensioni future, i coefficienti di trasformazione che andranno in vigore a partire dal 2013 ridurranno ulteriormente il valore della pensione pubblica. Il secondo pilastro pensionistico diventa quindi sempre più indispensabile, ma servono misure di sostegno più incisive!***

Dopo le modifiche profonde ed indecenti decise con legge 214/2011 dalla coppia Fornero/Monti sul sistema pensionistico generale, nella **“Gazzetta Ufficiale” n. 120 del 24 maggio 2012** è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro del 15 maggio 2012 con la **“Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo”**, i parametri di calcolo che com'è noto determinano il valore economico della quota dell'assegno pensionistico relativa:

- **alle prestazioni lavorative rese dopo il 1 gennaio 2012, per coloro che al 31/12/1995 erano in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva, a qualsiasi titolo maturata;**
- **alle prestazioni lavorative rese dopo il 31/12/1995 per i lavoratori che a detta data non avevano almeno 18 anni di contributi previdenziali;**
- **alle prestazioni lavorative per coloro che hanno iniziato la loro attività lavorativa successivamente al 1° gennaio 1995.**

La revisione di questi valori che oggi avviene con cadenza triennale, quindi non più decennale come originariamente previsto dalla legge 335/95, cosiddetta riforma Dini, a partire dal 2019 diventerà invece biennale.

**I nuovi coefficienti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale avranno validità pertanto a far tempo dal 2013 e fino a tutto il 2015 serviranno a calcolare i trattamenti pensionistici liquidati in questo triennio.**

Con la manovra di Natale sono stati introdotti anche i coefficienti di trasformazione per gli anni che vanno da 66 a 70 di età, in ragione dei nuovi più elevati limiti imposti per la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia dalla legge 214/2011 ed in ragione dell'applicazione della Legge 122/2010, che sposta sempre in avanti l'età/contribuzione utile per l'accesso ai trattamenti pensionistici, avendoli legati alle decisioni ISTAT sul **“progressivo aumento delle speranze di vita”**.

I nuovi coefficienti di trasformazione elaborati, su indicazione dell'ISTAT, diventano quindi sempre più negativamente determinanti, ovviamente in quota percentuale, per il calcolo dell'importo della pensione da corrispondere a tutti i lavoratori, compresi quelli che, a partire dalle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, sono transitati dal

sistema di calcolo retributivo al regime contributivo, considerato che quest'ultimi, rispetto ai precedenti parametri provocano una perdita secca di diversi punti percentuali sul calcolo delle future pensioni, per come si può verificare di seguito negli esempi e dalla tabella riportata:

> per ogni **100.000 Euro** di contributi previdenziali versati si riceveranno **a partire dal 2013 Euro 4300,04 di pensione annua se l'età al momento di accesso a pensione sarà di 57 anni**, mentre con i vecchi coefficienti, che resteranno in vigore fino a dicembre 2012, la pensione percepita sarebbe stata di **€ 4400,3** sempre su base annua;

> **Euro 4600,61 Euro di trattamento pensionistico annuo, sempre per 100.000 Euro** di contributi versati, se l'età di accesso a pensione è invece di 60 anni, mentre prima della modifica sarebbe ammontata ad Euro 4800,00;

> **Euro 5400,35 euro** se si accede invece a pensione a 65 anni, mentre con i precedenti coefficienti di trasformazione il trattamento fruito diventava € 5600,2;

> **Euro 6500,41 euro se si va invece in pensione a 70 anni** sempre a fronte di un versamento di contribuzione pari a Euro 100.000 (questo requisito non esisteva prima della riforma Fornero visto che l'età di pensionamento per vecchiaia era fissato massimo a 65 anni).

VECCHI E NUOVI COEFFICIENTI			
Età	Coefficienti 2010-12	Coefficienti 2013-15	Differenza
57	4,42%	4,304%	-0,116%
58	4,54%	4,416%	-0,124%
59	4,66%	4,535%	-0,125%
60	4,80%	4,661%	-0,139%
61	4,94%	4,796%	-0,144%
62	5,09%	4,940%	-0,150%
63	5,26%	5,094%	-0,166%
64	5,43%	5,259%	-0,171%
65	5,62%	5,435%	-0,185%
66	5,62%	5,624%	-0,004%
67	5,62%	5,826%	+0,206%
68	5,62%	6,046%	+0,426%
69	5,62%	6,283%	+0,663%
70	5,62%	6,541%	+0,921%

I coefficienti di trasformazione istituiti, per come già sopra citato, con la legge 335/95, più comunemente nota come legge Dini, erano originariamente soggetti ad una revisione decennale, da parte di una commissione di valutazione che scontava la presenza di rappresentanti delle forze sociali, rispetto **all'andamento del Pil del Paese e alle cosiddette speranze di vita**.

Un periodo temporale di riferimento così ampio permetteva a nostro giudizio di meglio valutare alcuni fenomeni, **come quello della maggiorazione delle aspettative di vita**, in quanto si entrava in possesso di una statistica più significativa ed oggettiva per modificare detti parametri di calcolo che hanno, come si è visto, un forte impatto sul valore degli assegni pensionistici.

I nostri Governanti invece, pur di fronte all'oggettivo problema di gestire il fenomeno dell'invecchiamento progressivo della popolazione impiegata nei cicli produttivi, per continuare a coprire ed abusare degli sprechi della spesa pubblica e continuare a finanziare gli indecenti costi della politica, già a partire dal 2005 hanno stabilito che la rideterminazione di detti coefficienti doveva avvenire su base triennale, mentre per effetto dell'ultima manovra economica dal 2019, come già scritto, detta revisione diventerà

addirittura biennale, con prevedibili effetti dirimpenti sul calcolo dei trattamenti previdenziali, tanto da far sì che **le pensioni future dei lavoratori dipendenti liquidate dal primo pilastro pensionistico diventeranno sempre più misere.**

Questa nuova condizione previdenziale ci impone che, sia come singoli lavoratori che nella qualità di rappresentanti sindacali, di rendere il nostro impegno per far migliorare le normative ed la fiscalità di vantaggio applicata alle prestazioni pensionistiche complementari, per favorire lo sviluppo ed una diffusione sistemica del cosiddetto secondo pilastro pensionistico sulla falsariga di quanto avviene già da tempo nel restante mondo occidentale.

Il Governo, il Parlamento, la classe dirigente del nostro Paese dovrebbero però, a nostro giudizio, fare la loro parte molto seriamente in merito, varando misure di sostegno e di garanzie per il **secondo pilastro pensionistico** più congrue, rispetto alle quali allo stato attuale non avvertiamo nessun segnale vero che vada in questa direzione, a parte qualche **dichiarazione di maniera rilasciata un po' improvvidamente dalla Ministra Fornero**,

Da parte nostra riteniamo che per dare un impulso vero a questa tutela previdenziale, oltre ad intervenire decisamente con misure fiscali di vantaggio, si dovrebbe permettere ai lavoratori di destinare alla previdenza complementare almeno una quota degli onerosi contributi previdenziali pubblici che oggi viene versata agli Enti previdenziali, che ammontano al 33% della retribuzione lorda e non garantiscono affatto una decente copertura previdenziale pubblica.

Roma luglio 2012

La Segreteria Nazionale FAST CONFISAL